

VERBALE DI ACCORDO

In Montebelluna, il giorno 6 marzo 2013

Tra

Veneto Banca scpa

e

le segreterie degli Organi di Coordinamento e/o le rappresentanze sindacali aziendali di

**DIRCREDITO
FABI,
FIBA/CISL,
FISAC/CGIL,
UILCA**

premesse che

- l'azienda ha dichiarato la necessità di attuare interventi alternativi all'erogazione del premio di fedeltà improntati anche ad una migliore redistribuzione dei risorse a favore di diverse fasce di popolazione;
- le parti condividono l'importanza di valorizzare lo sviluppo del welfare aziendale ed in particolare della previdenza integrativa;

le parti convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2

A far tempo dal 1° aprile 2013, gli istituti dei premi di fedeltà o di anzianità cesseranno ad ogni conseguente effetto.

Si intendono pertanto abrogate tutte le relative disposizioni e dalla predetta data non verrà più erogata alcuna somma a tale titolo.

Citiamo a titolo esemplificativo:

- capitolo 18 del contratto integrativo aziendale di Veneto Banca;
- art. 14 accordo aziendale del 17 novembre 2010;
- art. 10 accordo aziendale del 7 febbraio 2008 (sportelli ex ISP);
- art. 3, commi 5 e 6 accordo aziendale del 28 dicembre 2002 (sportelli ex Banca di Roma e Banco di Sicilia).

Art. 3

Con decorrenza dal 1° aprile 2013, ferme le previsioni di cui all'accordo in materia di previdenza complementare del 25 gennaio 2012, il contributo a carico azienda, a favore del personale appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi presente in azienda alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà incrementato dello 0,50%.

La contribuzione aziendale, per effetto dell'incremento così stabilito, sommata a quella attualmente già percepita non potrà in ogni caso superare la percentuale del 5% a carico azienda.

Rimangono invariate le maggiori percentuali di contribuzione a carico azienda già oggi in essere.

L'aumento di cui al precedente capoverso verrà calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare composta dalle voci stipendio, scatti di anzianità, ex ristrutturazione tabellare.

Art. 4


Il personale in servizio in Veneto Banca alla data del 1° aprile 2013 con una anzianità di servizio effettiva maturata in Veneto Banca o in aziende o rami d'azienda già incorporati compresa tra i 21 ed i 25 anni, riceverà una somma lorda a titolo di incentivo all'esodo al momento della cessazione dal servizio per accesso alla pensione, a condizione che la cessazione intervenga non oltre alla prima data utile rispetto a quella di maturazione dei requisiti pensionistici AGO da parte dell'interessato, secondo la tabella di seguito riportata:


Personale Veneto Banca	Personale ex Intra
10% della retribuzione tabellare annua come sopra stabilita (calcolata al momento della cessazione del rapporto di lavoro)	5% della retribuzione tabellare annua come sopra stabilita (calcolata al momento della cessazione del rapporto di lavoro)


Il personale in servizio in Veneto Banca alla data del 1° aprile del 2013 con una anzianità di servizio effettiva maturata in Veneto Banca o in aziende o rami d'azienda già incorporati compresa tra i 31 e 35 anni, riceverà una somma lorda a titolo di incentivo all'esodo al momento della cessazione dal servizio per accesso alla pensione, a condizione che la cessazione intervenga non oltre alla prima data utile rispetto a quella di maturazione dei requisiti pensionistici AGO da parte dell'interessato, secondo la tabella di seguito riportata:


Personale Veneto Banca	Personale ex Intra
10% della retribuzione tabellare annua come sopra stabilita (calcolata al momento della cessazione del rapporto di lavoro)	5% della retribuzione tabellare annua come sopra stabilita (calcolata al momento della cessazione del rapporto di lavoro)


Le predette somme non saranno erogate al personale destinatario delle previsioni di cui all'accordo del 26 ottobre 2012.


Veneto Banca scpa 

DIRCREDITO 

FABI 

FIBA/CISL 

FISAC/CGIL 

UILCA 

VERBALE DI ACCORDO

In Montebelluna, il giorno 6 marzo 2013

Tra

Veneto Banca scpa

e

le segreterie degli Organi di Coordinamento e/o le rappresentanze sindacali aziendali di

DIRCREDITO

FABI,

FIBA/CISL,

FISAC/CGIL,

UILCA

le parti convengono quanto segue:

Fermo quanto disposto all'art. 2 dell'accordo sottoscritto in pari data, le parti convengono che venga data applicazione in via di fatto alla contrattazione di secondo livello fino e non oltre alla data del 31.12.2013 a favore di tutto il personale presente in azienda alla data del presente verbale.

Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo di nuova occupazione del 17 novembre 2010 che verranno altresì applicate al personale di futura assunzione.




Veneto Banca scpa



DIRCREDITO



FABI



FIBA/CISL



FISAC/CGIL



UILCA

